



# COMUNE DI CASSACCO

Provincia di Udine

Codice Fiscale : 80007390307 -- Partita I.V.A : 01010880308

Piazza A. Noacco 1 - C.A.P. : 33010

**Ufficio Tecnico - Sezione Manutenzioni**

Tel. 0432 – 852811 ----- Fax 0432 – 853412 ----- E-mail PEC : [comune.cassacco@certgov.fvg.it](mailto:comune.cassacco@certgov.fvg.it)

E-mail : [manutenzioni@comune.cassacco.ud.it](mailto:manutenzioni@comune.cassacco.ud.it) --- E-mail : [remo.zanini@comune.cassacco.ud.it](mailto:remo.zanini@comune.cassacco.ud.it)

## **Determinazione nr. 44 Del 08/03/2018**

OGGETTO : Impegno di spesa per acquisto e ricarica estintori a polvere – Ditta : MA.RE Snc da Campoformido (Ud).-

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Area Tecnica - Tecnico Manutentiva)**

#### **PREMESSO :**

- **Che** con determinazione del Responsabile del Servizio N° 139 del 05.12.2017 veniva dato l'incarico alla ditta MA.RE. Snc di Marchiol L. & C. – Via Napoleonica 30/32 – 33030 Campoformido (Ud), dell'appalto del servizio di "Manutenzione, revisione e collaudo" degli estintori ed idranti presenti in alcuni edifici di proprietà comunale per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018, alle condizioni, clausole, termini e modalità di cui alla lettera di richiesta offerta datata 28.11.2017 recante il protocollo di partenza N° 7917, nonché relativa conseguente proposta trasmessa tramite "MEPA-RdO", riferimento RdO N° 1793697;

- **Che** nella sopra richiamata richiesta di offerta datata 28.11.2017 - Protocollo N° 7917, relativa al servizio di cui trattasi, tra l'altro, viene previsto :

- ✓ Rif. Art. 3 ed Art. 2 : le verifiche sulle attrezzature antincendio in parola dovranno essere effettuate con cadenza semestrale e la prima dovrà essere svolta entro il 31.01.2018;
- ✓ Rif. Art. 7 ed Art. 8 : La fornitura di parti di ricambio e sostituzione verranno trattati a parte. Detti interventi di ricambio e/o sostituzione potranno essere segnalati dalla ditta appaltatrice in occasione delle periodiche verifiche ed a dette segnalazioni, previo riscontro e conferma della tipologia e quantità necessaria dei materiali, seguirà provvedimento del Responsabile del Servizio ai fini dell'incarico per la fornitura e messa in opera degli stessi;

- **Che** la richiamata ditta MA.RE. Snc da Campoformido (Ud), in conformità a quanto previsto nel citato provvedimento di incarico N° 139/2017, ha effettuato regolarmente la "prima verifica semestrale 2018" in data 25.01.2018, (Giusti rapporti di intervento N° 80/2018 e N° 81/2018 nonché relativa dichiarazione di conformità N° 71/2018);

- **Che** la ditta MA.RE. Snc da Campoformido (Ud), nel corso della sopra menzionata "1^ verifica semestrale 2018", ha segnalato verbalmente, (riservandosi di trasmettere successivamente preventivo per la fornitura), la necessità di effettuare i seguenti lavori/forniture :

- Sostituzione N° 1 estintore a polvere da Kg. 6
- Ricarica di N° 1 estintore a polvere da Kg. 9

- **Che** alla luce di quanto segnalato dalla ditta MA.RE. Snc si rende necessario procedere celermente nella sostituzione e ricarica degli estintori in parola;

- **Che** la normativa in materia di acquisizioni di beni e servizi, modificata dal decreto legge 06.07.2012, N° 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 Agosto 2012, N° 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede :

- a) l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i parametri di qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma, (art. 26 - Comma 3° della legge 23.12.1999, N° 488 ed art. 1 - Comma 449 della legge 27.12.2006 N° 296). La violazione di tale obbligo determina ai sensi dell'art. 1 - Comma 1° del Decreto Legge 95/2012 (Legge N° 135/2012) e dell'art. 11 - Comma 6° del Decreto Legge N° 98/2011 (Legge N° 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- b) l'obbligo per tutte le pubbliche Amministrazioni di avvalersi di convenzioni CONSIP per l'acquisizione di energia elettrica, telefonica fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburante rete ed extra rete, (art. 1 - Commi 7-9 Decreto legge N° 95/2012, convertito in Legge N° 135/2012);
- c) l'obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. N° 207/2010, per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, (art. 1 - Comma 450 della legge N° 296/2006, come modificato dall'art. 7 - Comma 2° del Decreto Legge N° 52/2012, convertito in Legge N° 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 1 - Comma 1° del richiamato D.L. 95/2012;

- **Che** in data 19 aprile 2016, a seguito pubblicazione sulla gazzetta ufficiale N° 91, è entrato in vigore il D.Lgs 18.04.2016, N° 50, (Nuovo Codice dei Contratti), recante : "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

- **Che** in data 05.05.2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo N° 56 del 19.04.2017, contenente disposizioni correttive al D.Lgs N° 50 del 18 Aprile 2016, e che le medesime sono entrate in vigore il 20 Maggio 2017;

**VISTI** in particolare i seguenti articoli del richiamato D.Lgs 18.04.2016 N° 50, così come coordinati ed implementati dal citato D.Lgs 56/2017 recanti disposizioni, tra l'altro, in merito all'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per lavori, forniture e servizi di importo inferiore ad €. 40.000,00 :

- ✓ Art. 32 – Comma 14°;
- ✓ Art. 36 – Comma 2° - Lettera a);
- ✓ Art. 37 – Comma 1°;
- ✓ Art. 32 – Commi 9° e 10°;
- ✓ Art. 32 – Comma 2°;

**ATTESO** che, nel caso de quo, si tratta di un affidamento di un importo inferiore a €. 40.000,00.- e trova applicazione quanto previsto all'art. 37 – Comma 1° del Decreto Legislativo 50/2016, ("Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione e forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'art. 38."

**DATO ATTO** che, in applicazione dell'art. 36 – Comma 2° - Lettera a), del citato D.Lgs 56/2017 è possibile applicare la procedura negoziata mediante affidamento diretto;

**PRESO ATTO** che alla luce delle norme sopra citate, sussiste la possibilità di procedere direttamente ed autonomamente all'affidamento dei lavori di manutenzione/riparazione/forniture, etc. di cui trattasi, anche al di fuori dei richiamati strumenti di e-procurement;

- **Che** l'art. 62 della L.R. 17 luglio 2015, N° 18 fissa l'obbligo di ricorrere alla centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi secondo la disciplina statale vigente in materia, a decorrere dal 1 gennaio 2016;

- **Che** all'art. 1 – Comma 501 della Legge di Stabilità 2016, (Legge 28 dicembre 2015 N° 208), viene introdotta la possibilità di affidamenti "autonomi", senza l'obbligo di ricorso alle "Centrali di Committenza", in relazione ai procedimenti di acquisto per lavori, servizi e forniture fino ad €. 40.000,00.- per tutti i Comuni;

- **Che** all'art. 1 – Commi 502 e 503 della Legge di Stabilità 2016, (Legge 28 dicembre 2015 N° 208), viene previsto che il ricorso al mercato elettronico diviene obbligatorio solo per le acquisizioni di forniture e servizi a partire da €. 1.000,00.- (imponibili), e sino alla soglia comunitaria;

- **Che** da una ricerca di mercato la spesa complessiva per la fornitura e ricarica degli estintori in questione avrà un costo decisamente inferiore a €. 1.000,00.- (I.V.A. esclusa);

**RITENUTO** pertanto di procedere nell'affidamento della fornitura e ricarica degli estintori di cui trattasi, direttamente alla ditta MA.RE. Snc, specializzata nel settore;

**VISTO** il preventivo di spesa, trasmesso dalla richiamata ditta MA.RE. Snc. di Marchiol Liliana & C. – Via Napoleonica N° 30/32 – Campofornido (Ud), pervenuto in data 07.03.2018 ed assunto al protocollo generale di arrivo al N° 1490, (Rif. Offerta N° 18/00002 del 07.03.2018), con il quale detta ditta propone la fornitura e ricarica dei seguenti estintori, verso i sotto esposti costi :

N° 1	Fornitura estintore a polvere omologato da Kg. 6 - UNI EN 3/7 GB/2018 :	€.	(36,00)	€.	36,00.-
N° 1	Ricarica estintore a polvere da Kg. 9 :	€.	(25,00)	€.	25,00.-
				-----	
			Totale Imponibile	€.	61,00.-
			I.V.A. 22%	€.	13,42.-
				-----	
			<b>T O T A L E</b>	€.	<b>74,42.-</b>

**VERIFICATO** che la richiamata ditta MA.RE. Snc risulta regolare con il "DURC", (giusta certificazione recante il protocollo N° INPS\_9641522 del 16.02.2018 e scadenza il 16.06.2018);

**CONSIDERATO** altresì, che :

- L'operatore economico individuato ha già svolto anche negli anni precedenti altre forme di collaborazione con l'Ente assumendo un comportamento collaborativo, competente e diligente;
- La ditta individuata, contattata per le vie brevi, si è resa disponibile ad eseguire la fornitura e ricarica degli estintori de quo, nell'arco di qualche giorno;

**DATO ATTO** altresì che :

- si versa nella situazione di esercizio provvisorio del Bilancio ai sensi del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. (D.Lgs 118/2011 – D.Lgs 126/2014);
- la spesa rientra tra quelle previste dall'art. 163 – Comma 3° del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- l'importo rispetta il limite dei dodicesimi fissato dal 5° Comma del richiamato art. 163 del D.Lgs 267/2000;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Municipale N° 1 del 11.01.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 – Comma 19 della L.R. 21/2003, con la quale nelle more dell'approvazione del Bilancio 2018-2020, si procedeva nell'attribuire ai singoli servizi le competenze e la gestione delle risorse finanziarie, sulla base del Bilancio 2017 – 2019, approvato ed aggiornato nel corso dell'esercizio 2017 con le relative variazioni, dando atto nel contempo che veniva individuata nella figura del Sindaco la posizione di Responsabile e Posizione Organizzativa dei servizi nelle varie aree in cui è articolato l'Ente, ed in via vicaria in caso di assenza o impedimento del Sindaco nell'assessore e Vice-Sindaco Sig. Assaloni Vannes;

**ATTESO** che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'art. 32 – Comma 10 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell'art. 36 – Comma 2 – lett. a);

**PRESO ATTO** altresì, che all'intervento in parola è stato attribuito il seguente numero di "CIG" : Z6422AA601, in ottemperanza a quanto prescritto dalla Legge N° 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;

**VISTO** il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000;

**VISTO** il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

# D E T E R M I N A

- 1) di incaricare la ditta MA.RE. Snc di Marchiol Liliana & C. – Via Napoleonica N° 30/32 – 33030 Campoformido (Ud), della fornitura e ricarica degli estintori in argomento, alle condizioni, modalità, termini e costi di cui al preventivo di spesa pervenuto in data 07.03.2018 ed acquisito al protocollo generale di arrivo al N° 1490, (Rif. Offerta N° 1 8/00002 del 07.03.2018), nonché presente provvedimento.-

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA  
Posizione Organizzativa – Il Sindaco  
- Baiutti Ornella -

- 2) di dare atto che trattasi di spesa indifferibile e non suscettibile di frazionamenti in dodicesimi, in quanto la sostituzione e ricarica degli estintori de quo è indispensabile al fine di assicurare agli edifici di proprietà comunale, la totale quantità dell'attrezzatura antincendio de iure conditio, e che detta spesa rientra nelle previsioni di cui al 3° Comma dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. , nonché rispetta il limite dei dodicesimi fissato dal 5° Comma del medesimo articolo.-
- 3) di impegnare la complessiva somma di €. 74,42.- (I.V.A. al 22% inclusa) a favore della sopra richiamata ditta MA.RE. Snc – Via Napoleonica N° 30/32 – 33030 Campoformido (Ud), risultante dal seguente conteggio :

✳ Totale imponibile per fornitura e ricarica estintori :	€.	61,00.-	
✳ I.V.A. al 22% su imponibile :	€.	13,42.-	
		-----	
	Totale	€.	74,42.-

- 4) di imputare la sopra richiamata complessiva spesa di €. 74,42.- al Capitolo N° 1155 (M. 1 – P. 5) del Bilancio di Previsione 2017/2019 – Esercizio Finanziario 2018, che offre la dovuta disponibilità.-



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ZANINI p.i. Remo -



VISTO per la regolarità contabile ai sensi  
art. 153 - Comma 5° del D.Lgs 267/2000 :

PIVIDORI Rag. Loretta